ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 47-bis

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti superiori

Ai periti superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Versione in vigore dal 17 aprile 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2005 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201
Capo	I — Riordinamento di ruoli del personale del corpo forestale dello stato
Sezione	II — Riordinamento di ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-201-1995/art-47-bis-attribuzione-di-uno-scatto-aggiuntivo-ai-periti-superiori/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it